



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE**

ATTO N. DEL 443

Torino, 25/05/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Marco Alessandro GIUSTA Alberto UNIA

Maria LAPIETRA Alberto SACCO

Francesca Paola LEON Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Roberto FINARDI - Antonino IARIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

**OGGETTO: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. PROGRAMMAZIONE
DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE PER IL SETTORE "ALIMENTARI" E "PRODOTTI ITTICI" NEL
MERCATO SANTA RITA. APPROVAZIONE.**

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114/1998, che detta principi e norme generali sull'esercizio dell'attività di commercio, anche su aree pubbliche, la suddivisione merceologica dei prodotti è stata semplificata e sostituita dalla ripartizione in settore alimentare e non alimentare, consentendo agli operatori che vendono i prodotti appartenenti ad uno dei suddetti settori di porre in commercio tutte le merci rientranti nella tipologia prescelta.

L'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 114/1998 prevede che: "L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei

medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio”.

La vigente normativa statale e regionale attribuisce ai Comuni la potestà di programmare l'offerta commerciale dei mercati, proprio al fine di garantire il giusto equilibrio tra la domanda e l'offerta, anche con riferimento alla concorrenza con la grande distribuzione.

Il citato D.Lgs. n. 114/98, nel disciplinare in linea generale la materia del commercio, all'art. 28, comma 15, consente ai Comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, di stabilire l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio delle attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. In particolare, al fine di garantire il miglior servizio per i consumatori, prevede che i Comuni possano determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

La Regione Piemonte, con propria deliberazione di Giunta del 2 aprile 2001 n. 32-2642, ha stabilito al Titolo III capo I punto 4 che “i Comuni possono, al fine di migliorare il servizio al consumatore, subordinare l'utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti, fatti salvi i diritti acquisiti”.

Il vigente Regolamento comunale per la disciplina sulle aree mercatali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101), esecutiva dal 7 marzo 2005, all'art. 7, comma 1, dispone la seguente settorializzazione dei mercati vincolando i relativi posteggi:

- a. alimentari;
- b. prodotti ittici;
- c. fiori;
- d. non alimentari;
- e. oggetti usati;
- f. produttori, generalmente collocati in testa e/o in coda all'area mercatale.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2005 (mecc.2005 11117/016), sulla scorta di un'accurata attività istruttoria, consistente nella rilevazione delle merceologie poste in vendita sui vari mercati al fine di accertare l'offerta commerciale su ogni singolo posteggio, sono state programmate le ripartizioni delle merceologie nelle singole aree mercatali, è stato suddiviso il settore alimentare in prodotti “alimentari” e “ortofrutta” ed è stata disposta la settorializzazione dei mercati come di seguito riportato:

- a. alimentari;
- b. frutta e verdura;
- c. prodotti ittici;
- d. fiori;
- e. non alimentari;
- f. oggetti usati;
- g. produttori.

La suddivisione del settore merceologico alimentare in prodotti “alimentari” e “ortofrutta” è conforme alle previsioni della Ordinanza del Ministero della Sanità datata 2 marzo 2000, la quale prevede una conformazione strutturale diversa delle due tipologie di posteggio. Infatti, in occasione dei lavori di ristrutturazione dei mercati, tali diversificazioni sono state attuate dalla Città.

Inoltre, con detta deliberazione si prevedeva la possibilità che il competente Servizio effettuasse insieme con le Commissioni di mercato e con la Commissione Consultiva Tecnica la valutazione dell'offerta commerciale su ogni singolo mercato al fine di apportare eventuali modifiche migliorative della programmazione della ripartizione delle merceologie.

Il Mercato Santa Rita è uno dei mercati più grandi di Torino e si caratterizza per la competitività dei prezzi e per la equa distribuzione dei suoi banchi.

Il mercato si sviluppa su una banchina centrale alberata e oltre i due controviali sorgono numerosi negozi ed esercizi di piccole dimensioni. Ai confini sono dislocati due distinti quartieri: a occidente una zona con funzioni residenziale e terziarie, a oriente una zona ludico-creativa ricca di parchi e strutture sportive.

In considerazione di quanto sopra, nell'ottica di rilancio e sviluppo di una maggiore competitività delle aree pubbliche, si ritiene opportuno consentire che l'attività di somministrazione svolta da operatori commerciali appartenenti al settore "alimentari" e "prodotti ittici" possa essere effettuata congiuntamente all'attività di vendita, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente così come disposto dall'art. 36 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 200312205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005.

L'opportunità concessa agli operatori su aree pubbliche del settore alimentare è conforme alla normativa nazionale e regionale di settore.

Infatti, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 "Attuazione della Direttiva servizi 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ha innovato per quanto riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, individuando all'art. 71, comma 6, i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, unificando quindi il possesso della qualificazione sia per l'attività di vendita che di somministrazione.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, con propria Risoluzione n. 61559 del 31 maggio 2010, ha affermato che il corso professionale ed il diploma o la laurea, di cui rispettivamente alle lettere a), b), e c) dell'art. 71, comma 6, del citato D.Lgs. n. 59/2010, che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.

La finalità della disposizione, infatti, a parere del Ministero, è quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività (vendita e somministrazione) i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei due settori.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. In considerazione della contiguità del mercato con il parco Cavalieri di Vittorio Veneto, che registra una ampia frequentazione in orario pomeridiano e serale, soprattutto nel periodo in cui il clima è più mite, appare opportuno, accogliendo la richiesta presentata in tal senso da un operatore concessionario del mercato, prevedere, in via sperimentale, la possibilità, dietro presentazione di specifica istanza, per gli operatori dei settori "alimentari con somministrazione" e "prodotti ittici con somministrazione" concessionari muniti di negozio mobile conforme alle caratteristiche di cui all'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, di occupare il proprio posteggio in concessione anche al di fuori dell'orario di apertura del mercato, con occupazione dalle ore 17,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni feriali, sino alle ore 23 dei giorni prefestivi e dalle ore 11,00 alle ore 23,00 dei giorni festivi.

Ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, è fatto obbligo al concessionario che occupa il proprio posteggio in concessione anche al di fuori dell'orario di apertura del mercato di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri e di collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Al fine di assicurare parità di trattamento e tutela della concorrenza, in quanto le attività di ristorazione autorizzate ai sensi della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, sono soggette a vincoli rigorosi, l'attività di vendita di generi alimentari con "consumo sul posto" dovrà costituire solo una modalità di una fruizione aggiuntiva e sussidiaria rispetto alla vendita per asporto, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale, escludendo la presenza di tutto quello che è

necessario al consumo tipico della somministrazione ordinaria: personale di servizio, attrezzature, arredi, modalità di presentazione e offerta dei prodotti.

Per quanto sopra esposto non sarà possibile per gli operatori che opereranno per esercitare la propria attività anche al di fuori dell'orario di apertura del mercato richiedere ulteriori concessioni di suolo pubblico per attrezzare lo spazio per il consumo di alimenti e bevande, bensì potranno richiedere un ampliamento del proprio posteggio al solo scopo di posizionare alternativamente o piani di appoggio o sedute, essendo la realizzazione di "posti a tavola" facoltà esclusiva delle attività di ristorazione.

L'occupazione del posteggio, e dell'eventuale ampliamento, in concessione al di fuori dell'orario di apertura del mercato è soggetta al pagamento di un ulteriore canone, nella misura prevista dal Regolamento n. 394, Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica.

Resta inteso che è onere dei singoli titolari della concessione, qualora si avvalgano di lavoratori dipendenti, assicurare il rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

Dato atto che la Commissione Consultiva Tecnica, nella seduta del 27 maggio 2015, si è espressa favorevolmente alle modifiche di settorializzazione per tutte le aree mercatali che avessero manifestato tale interesse.

Dato atto che la Commissione del Mercato Santa Rita, nella seduta del 8 aprile 2021, si è espressa favorevolmente.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende opportuno modificare la settorializzazione del mercato Santa Rita prevedendo che sia consentita agli operatori dei settori merceologici "alimentari" e "prodotti ittici", così come individuati con il precedente atto del 6 dicembre 2005 (mecc. 2005 11117/016), anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente così come disposto dall'art. 36 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101), esecutiva dal 7 marzo 2005.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della Città.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato.

Il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione aperta".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di modificare nel mercato Santa Rita la categoria delle merci poste in vendita, secondo la ripartizione di seguito riportata:
 - a) alimentari, anche con somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) frutta e verdura;
 - c) prodotti ittici, anche con somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) fiori;
 - e) non alimentari;
 - f) oggetti usati;
 - g) produttori;
2. di dare atto che l'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande deve risultare da apposita annotazione sul titolo che autorizza la vendita;
3. di prevedere, in via sperimentale, la possibilità, dietro presentazione di specifica istanza, per gli operatori dei settori "alimentari con somministrazione" e "prodotti ittici con somministrazione" concessionari muniti di negozio mobile conforme alle caratteristiche di cui all'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, di occupare il proprio posteggio in concessione anche al di fuori dell'orario di apertura del mercato, con occupazione dalle ore 17,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni feriali, sino alle ore 23 dei giorni prefestivi e dalle ore 11,00 alle ore 23,00 dei giorni festivi;
4. di stabilire che sarà possibile per gli operatori che opteranno per esercitare la propria attività anche al di fuori dell'orario di apertura del mercato richiedere un ampliamento del proprio posteggio al solo scopo di posizionare alternativamente o piani di appoggio o sedute, essendo la realizzazione di "posti a tavola" facoltà esclusiva delle attività di ristorazione;
5. di stabilire che l'occupazione del posteggio, e dell'eventuale ampliamento, in concessione al di fuori dell'orario di apertura del mercato è soggetta al pagamento di un ulteriore canone, nella misura prevista dal Regolamento n. 394, Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città;
7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato **(all. 1)**;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione aperta".

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Valeria Marziali

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-443-2021-All_1-All._1_VIE_Sperimentazione_mercato_Santa_Rita.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento